

Intorno ad un termine bistrattato: sette noterelle sulla discriminazione

Marco Cossutta

ABSTRACT

Brevi note intorno al concetto ed alcune concezioni di discriminazione a partire dalla discussione del principio di eguaglianza.

Brief notes on the concept and some ideas of discrimination and discussion of principle of equality.

§ 1. **A** prima vista, nel parlar comune, l'atto del discriminare viene recepito in modo fortemente negativo, tanto da suscitare nell'ipotetico interlocutore – oggetto o testimone della discriminazione – una forte reazione emotiva, la quale si trasmette quasi immediatamente, coinvolgendo un più generale uditorio, che nella sua quasi interezza censurerà tale atteggiamento.

Collocandoci nello specifico d'un discorso giuridico, "costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica", così recita il primo comma dell'articolo 41 della legge n. 40 del 1998 - *Disciplina dell'immigrazione*

PAROLE CHIAVE

DISEGUAGLIANZA; DISCRIMINAZIONE;
COMUNE E DIVERSO.

KEYWORDS

INEQUALITY; DISCRIMINATION;
COMMON AND DIFFERENT.

e norme sulla condizione dello straniero.

Azioni discriminatorie, censurate dall'ordinamento giuridico, che, come specifica il predetto articolo al suo secondo comma, possono essere poste in essere sia da pubbliche autorità, che da semplici cittadini. Qui il legislatore ribadisce rafforzando quanto già previsto, sempre in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi, dalla legge 205 del 1993.

Così colta la discriminazione si oppone radicalmente ad uno degli assiomi fondanti la civiltà occidentale: il principio d'eguaglianza. Lo nega nel momento in cui istituisce una disparità di giudizio e di trattamento che colpisce il soggetto discriminato separandolo e rendendolo diverso dalla generalità in cui precedentemente si – idealmente – collocava; viene infranto in tal modo il dettato dello stesso articolo secondo della Costituzione.

Una opposizione alla discriminazione che investe tutti i terreni ove di esplica "la personalità" dell'essere umano, abbracciando al suo interno, dal decreto legislativo n. 216 del 2003, anche il cosiddetto "orientamento sessuale",

che non può essere motivo di trattamento discriminatorio.

Tant'è che nel marzo 2018 il legislatore introduce all'interno del Codice penale, nel Capo *Dei delitti contro la libertà individuale*, una specifica Sezione significativamente titolata *Dei delitti contro l'eguaglianza* atta a colpire "chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi" ed a vietare qualsivoglia "organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".

In tal modo l'ordinamento giuridico contribuisce a rendere effettivo (proteggendolo anche con l'introduzione nel Codice penale degli articoli 604 bis e 604 ter sopra richiamati) quel principio d'eguaglianza che permea il dettato costituzionale sin dai primi articoli, ove, come ampiamente noto, più volte compare il radicale rifiuto d'ogni distinzione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche ed alle condizioni personali e sociali.

Pare pertanto, anche per motivi storici a cui brevemente si farà cenno, che il principio di parità di trattamento sia incondizionatamente esaltato nel testo costituzionale e che venga man mano esteso dal legislatore ordinario anche a manifestazioni della personalità non direttamente riconducibili ad una appartenenza etnica o razziale.

Le ragioni storiche di questa particolare attenzione, che caratterizza il legislatore repubblicano sin dal suo insediarsi nell'immediato dopoguerra, ritrovano spiegazione (anche) nell'ignominiosa istituzione di una legislazione razziale che ha caratterizzato l'ultimo scorcio del Regno d'Italia. Questa prende l'avvio dal regio decreto legislativo n. 1381 del settembre 1938 – *Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri*, e, formalmente, si conclude nei territori del Regno con l'abrogazione dell'interregge leggi razziali nel gennaio 1944 per mezzo di due regi decreti legislativi: il 25 ed il 26.

L'acme di tale campagna discriminatoria può considerarsi il regio decreto legislativo n.

1728 del novembre 1938 – *Provvedimenti per la difesa della razza italiana* (convertito con legge n. 274 del 1938 ed integrato con legge n. 1024 del 1939); qui vengono inibiti i matrimoni fra italiani di razza ariana e persone appartenenti ad altre razze (articolo 1) e, nel Capo secondo, dopo aver delineato i criteri di appartenenza alla "razza ebraica", inflitti a coloro che rientrano in tale categoria una serie di divieti i quali offrono ben altro significato all'articolo 24 dello Statuto: "tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi".

Dal novembre del 1938 solo i regnicoli di razza ariana sono "eguali davanti alle legge", a quelli di razza ebraica vengono inibite la titolarità di determinate proprietà e di determinati uffici pubblici (quasi tutti) e privati, nonché l'esercizio di tutore o curatore di minori e di incapaci non appartenenti alla razza ebraica.

Si giunge sino al parossismo di impedire agli appartenenti a tale "razza" di avere alle loro dipendenze domestici di "razza ariana" (articolo 12) e di minacciare la perdita della patria potestà a genitori di razza ebraica che non impartiscano ai figli di "religione diversa da quella ebraica [...] una educazione non corrispondente ai loro [dei figli] principi religiosi e ai fini nazionali" (così all'articolo 11).

Ai fini del nostro discorso, che non ha la pretesa di aggiungere altro discredito a tale esperienza di per sé stessa squalificante sotto tutti i punti di vista, vale la pena soffermarsi sul portato dell'articolo 14 del regio decreto legislativo. Questo, infatti, introduce la categoria allora cosiddetta degli ebrei *discriminati*. Sono i regnicoli di razza ebraica, che per particolari benemerienze, sono esclusi – previa valutazione positiva d'una Commissione istituita presso il Ministero degli interni (si veda la legge n. 1024 del 1939) – dalle interdizioni previste negli articoli precedenti per la generalità dei cittadini appartenenti alla razza ebraica.

Lasciamo ad altri la specifica disamina degli elementi discriminati ivi elencati, per attirare l'attenzione sulla modifica del significato (meglio, del portato concreto) che il termine *discriminati*

minazione qui assume: paradossalmente possiamo affermare che gli allora cosiddetti ebrei *discriminati*, da cui all'articolo 14, non subiscono alcuna *discriminazione* rispetto agli altri cittadini. Essi sono discriminati rispetto alla generalità dei cittadini di "razza ebraica", ma, in seguito di una loro particolare caratteristica, non nei confronti degli altri cittadini "ariani". Rappresentano in tale nefasta vicenda una categoria a parte: i cosiddetti *ebrei arianizzati*.

§ 2. Pare d'uopo a questo punto lasciare questa ignobile storia – che comunque è sempre bene rammentare per evitare facili oblii – e ritornare al nostro termine: la discriminazione.

Nel far ciò sembra opportuno prendere le mosse, in modo sicuramente banale, da un vocabolario monolingue e sfogliarlo per giungere alla voce che ci interessa.

Qui apprendiamo che il nostro sostantivo deriva da un latino cosiddetto tardo (*discriminatio*), a sua volta legato al verbo *discriminare*, pertanto al termine *discrimen* (da intendersi sì quale punto di separazione o di intervallo, ma anche come discernimento, momento decisivo di un giudizio, prova con cui discernere lo stesso) e, quindi, dal verbo *discernere* (nelle sue significazioni di separare, dividere, delimitare, tenere lontano; ma anche di distinguere e di decidere, risolvere – *discernere lites*).

Il nostro termine discriminazione pare dunque richiamarsi ad una separazione determinata da una scelta; non a caso è la forma verbale *cernere* a costituirne la remota ossatura. La discriminazione è pertanto legata alla scelta, alla cernita, ad una deliberazione in merito alla stessa. Una deliberazione ottenuta soppesando ragioni fra loro in contrasto (*in certamen descendere* – scendere in lotta) sino a giungere al punto cruciale della questione (definito anche *certamen controversiae*) accertandolo. Una deliberazione che auspicabilmente ci indichi con certezza (da *certus*, da cui all'atto del *cernere*) la soluzione del problema: una soluzione decisa, fissata, sicura e consapevole (così come il significante dell'aggettivo derivato dal participio perfetto di *cernere* vuole significare).

In buona sostanza il discriminare implica l'utilizzo figurato di un setaccio capace di di-

stinguere e separare singoli elementi di un sistema dagli altri che ne fanno parte. Discriminare significa perciò separare, distinguere. Il che implica anche l'adottare nei confronti degli elementi separati (discriminati) un comportamento difforme da quello seguito per la generalità; la discriminazione si manifesta perciò attraverso una disparità di giudizio e di trattamento. Una disparità di giudizio e di trattamento, la quale, come sopra tratteggiato *passeggiando* intorno all'etimo del termine, non è frutto di una arbitraria decisione, ma di una ponderata scelta.

Richiamiamo in proposito le circostanze aggravanti ex articolo 61 del Codice penale e quelle attenuanti previste dall'articolo successivo; la loro applicazione fa sì che il giudizio ed il trattamento del reo sia diverso da quello previsto dalla generalità dei casi (ovvero quelli che non rientrano nelle fattispecie richiamate). Lo stesso intento discriminatorio fa sì che comportamenti generalmente illeciti e quindi costitutivi di reato a fronte di determinate circostanze (anche queste ben ponderate) perdano tale qualificazione e non costituiscano reato oppure diminuiscano la responsabilità del colpevole; basti qui evocare le cosiddette circostanze scriminanti, a titolo d'esempio l'articolo 52 del Codice penale in materia di legittima difesa ed il suo eccesso colposo ex articolo 55.

(A scanso d'equivoci: il verbo *scriminare*, sempre a detta dei vocabolari monolingui, è una variante del verbo discriminare utilizzata quasi esclusivamente nel linguaggio giuridico)

§ 3. Dalle brevi considerazioni di cui sopra può emergere la constatazione per la quale, avuto riguardo ai significati lessicali del termine discriminazione, non appare possibile esprimere – in prima istanza – un giudizio di valore (negativo o positivo) sull'attività che questo designa.

Bisogna aggiungere come questa constatazione non è valida ove si postuli di operare su un insieme di elementi ipotizzati come eguali – si pensi ad esempio al calcolo aritmetico ove le cifre non possono essere trattate in differente maniera, pena il caos; sono quindi inevitabilmente sottoposte ai medesimi algoritmi.

Fatta questa precisazione, va ribadito come un'attività discriminatoria, al di fuori degli ambiti di pertinenza della logica deduttiva, non possa venir valutata prescindendo dall'analisi degli elementi che compongono e determinano la scelta del cosiddetto punto di separazione; il *setaccio* con cui si separano alcuni elementi dagli altri. A questa si somma l'analisi del contesto ove il discrimine si genera non disgiunta dall'analisi degli esiti di tale azione considerati in relazione del fine che tale attività tende di volta in volta a raggiungere.

A tale proposito abbiamo osservato come l'ordinamento, se vieta e sanziona sempre e comunque ogni attività di discriminazione che usi quale proprio *setaccio* la cosiddetta appartenenza razziale o etnica, non per questo vieta di per sé attività discriminatorie (*rectius* scriminatorie) in altri campi ed in altre circostanze; si veda quello penale ove il *setaccio* può palesarsi sotto forma di "motivi di particolare valore morale o sociale" o "stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui" (tanto per richiamare l'articolo 62 del Codice penale).

Ciò significa che una attività discriminatoria di per sé non può essere considerata in modo negativo; un giudizio di valore può esprimersi soltanto indagando i tre momenti sopra richiamati: la scelta dei fattori di distinzione, il contesto in cui questo avviene, le conseguenze dell'azione rispetto agli obiettivi prefissati.

Soltanto a fronte di questa cernita saprà possibile esprimere un giudizio di valore sull'attività discriminatrice. Ma questo giudizio di valore sarà determinato dalla previa assunzione di un sistema valoriale attraverso il quale la discriminazione verrà giudicata. Il giudizio positivo o negativo sulla discriminazione è infatti dipendente dal sistema valoriale assunto quale parametro.

A titolo esemplificativo, solo assumendo un sistema valoriale illuminato dal principio d'eguaglianza senza distinzioni di razza, lingua, religione, condizione personale e sociale si può esecrare la norma che proibiva, nell'ultimo scorcio del Regno d'Italia, il matrimonio fra "cittadino italiano di razza ariana" e, ad esempio, un *suddito* dell'Africa Orientale italiana, che "ariano" non poteva venire conside-

rato. Volendo – *horresco referens* – abbracciare l'immondo sistema valoriale che ha ispirato tale legislatore regnicolo e le sue finalità volte alla "difesa della razza italiana", tale proibizione ritrova ragione e giustificazione.

È da sottolineare come il tema della discriminazione, azione di per sé qui ritenuta come neutra (né positiva, né negativa), non è questione da lasciarsi ingoiare dal pantano del relativismo valoriale, ma nemmeno un problema che possa venire soddisfacentemente risolto attraverso l'assolutizzazione di uno specifico sistema valoriale da sovrapporre agli altri (a volte sino al punto di schiacciarli ed annullarli per mezzo della forza).

§ 4. Non è logicamente possibile effettuare una discriminazione senza stabilire un metro di paragone, una linea oltre la quale si colloca quella diversità che necessita di diverso giudizio e trattamento rispetto alla generalità dalla quale in tal modo viene separata.

Colui che si colloca oltre quella linea di separazione è un *altro* necessitante d'*altro* trattamento non rispetto ad una ipotetica natura della cose, che lo rende oggettivamente *altro*, ma soltanto avuto riguardo al particolare punto di vista dell'osservatore, di colui che agisce - perché ne ha la capacità - sulla scelta del carattere e dell'azione discriminante, rendendo in tal modo l'*altro* discriminato.

Il discriminato è uno che appare (viene fatto apparire) diverso dalla generalità in cui si colloca, per qualcosa che (convenzionalmente) lo contraddistingue e che a causa di questa sua diversità necessita di un trattamento difforme da quello usato per la generalità.

Abbiamo notato come questa attività discriminatoria sia considerata nella percezione comune e in parte dallo stesso ordinamento giuridico in modo (estremamente) negativo. L'una la esecra, l'altro la reprime.

A ben vedere, ciò che viene rifiutato è un certo modo d'intendere la discriminazione e non la discriminazione di per se stessa. Questa, infatti, può manifestarsi lungo due assi fra loro non convergenti. Da un lato di troviamo di fronte ad una discriminazione negativa, volta ad annullare l'altro, allontanandolo da noi.

È una forma di discriminazione che mira allo scontro con colui che è rappresentato come il totalmente altro, come un alieno che, in quanto tale, non può venire in alcun modo ricompreso nella generalità, pena l'intaccarne la purezza, la rettitudine che si suppone la caratterizzi. Ecco allora comparire, ad esempio, le cosiddette leggi razziali – che sia ben chiaro non sono state appannaggio esclusivo dei regimi autoritari, per quanto questi le abbiano condotte verso estreme conseguenze, lungo lidi posti fuori dal confine dall'umanità; discriminazione e separazione razziale hanno caratterizzato anche ed in tempi più recenti compagini di *democrazia bianca* nel Nord America e nell'Africa del Sud. A queste si affiancavano (e tutt'ora permangono in certe realtà) provvedimenti discriminatori che colpiscono non attraverso l'appartenenza etnica, ma per mezzo d'una diversità fisica, di orientamento sessuale oppure intellettuale (si pensi, in ambito scolastico, alla presenza delle cosiddette classi differenziali, abrogate definitivamente con la legge 517 dell'agosto 1977); forme di diversità il cui contatto con la generalità *normale* viene ritenuto pericoloso.

In questi ed altri contesti la discriminazione è volta all'emarginazione (e, nei casi più estremi, all'eliminazione) del diverso. Ci troviamo di fronte alla negazione radicale del principio di uguale dignità di ogni essere umano attraverso una pratica discriminatoria. Gli *uguali* fanno parte a pieno titolo della generalità, ne sono il momento costitutivo ed in sé la esauriscono; gli altri, i diseguali, vanno collocati fuori dai confini della normalità, in modo tale che la loro presenza non l'inquinano, non la renda impura.

La discriminazione è finalizzata a difendere la normalità (sia questa razziale, fisica, intellettuale e via discorrendo) attraverso la emarginazione del diverso, di colui che non appare nella norma. In quest'ottica, ci si può spingere sino a definire il diverso un essere non pienamente umano, un sub-umano, perché *oggettivamente* si colloca al di sotto del limite di normalità (razziale, religiosa, fisica, intellettuale, relazione e così via) stabilito – dalla generalità – per il consesso in cui si trova collocato.

Una siffatta forma di discriminazione non può che suscitare repulsione in coloro che si

raccogliono intorno al vessillo dell'uguale dignità dell'essere umano (qualsivoglia sia il suo palesarsi nella relazione con i suoi simili).

§ 5. Un principio d'eguaglianza così inteso se per un verso allontana spettri discriminatori volti all'emarginazione sociale, per altro potrebbe incorrere in un inconveniente. L'esaltazione dell'eguaglianza, il suo assolutizzarsi nella prassi politica potrebbe portare al disconoscimento della rilevanza della diversità.

Meglio, sì al riconoscimento della diversità ed al suo integrale rispetto, ma, proprio in nome del principio di eguaglianza, alla tensione/tentazione di giudicare e trattare soggetti riconosciuti oggettivamente come diversi attraverso parametri comuni e con le medesime pretese. Favorendo in tal modo un giudizio ed un trattamento che si propone come *neutrale*. I soggetti sono diversi, ma proprio in nome del principio di eguaglianza, vanno giudicati e trattati nel medesimo modo. La diversità, le caratteristiche precipue d'ogni soggetto, non essendo motivo di discriminazione, vengono di fatto annullate a fronte di regole eguali per tutti, regole che valgono e vengono applicate su una generalità ritenuta come indistinta. Attraverso questa regolamentazione neutrale da applicarsi all'indistinta generalità, i diversi divengono (artatamente) eguali prescindendo dunque dalle individuali condizioni. Il giudizio ed il trattamento non può adattarsi a tali oggettive condizioni, perché, proprio in nome del principio d'eguaglianza non può sussistere disparità.

In questo caso la generalità si fonda su un'inclusione frutto dell'uniformità di regole (giudizi e trattamenti), che, essendo eguali per tutti, non escludono nessuno. È il reciproco rispetto di regole eguali per tutti che innerva il principio di eguaglianza; finché vi sarà rispetto per le regole nessuno rappresenterà un pericolo per l'altro. Tutti indistintamente godranno di pari opportunità nonostante la riconosciuta oggettiva diversità di condizioni; saranno le regole eguali per tutti a garantire la completa eguaglianza di tutti. In questo modo la diversità viene (fittiziamente) superata e tutti possono proclamarsi eguali.

Ogni discriminazione, che in linea di prin-

principio ed in linea di fatto, intaccherebbe l'eguaglianza è proibita ed aborrita. In definitiva, all'interno di tale prospettiva sono le regole (che determinano il giudizio ed il trattamento) a costruire l'eguaglianza; il loro rispetto e la loro neutrale applicazione garantiscono la vigenza del principio d'eguaglianza. Non appare legittimo in tale contesto intervenire sulla riconosciuta oggettiva diversità dei soggetti, perché ogni intervento particolare, introducendo giudizi e trattamenti difformi, inficerebbe il principio cardine di tale rappresentazione reintroducendo quella discriminazione che è la negazione dell'eguaglianza.

È fuor di dubbio che tale modo di intendere i rapporti sociali conduca ad un esito paradossale: nel nome della assoluta vigenza del principio d'eguaglianza le diversità vengono riconosciute e tutelate, ma, a maggior ragione quelle che penalizzano i singoli, non vengono dalla collettività rimosse. La collettività non può in alcun modo introdurre a favore di alcuni suoi membri forme di discriminazione (questa volta positive) atte a rimuovere delle oggettive diversità di base. Per la comunità tutti i suoi membri sono eguali e devono essere giudicati a trattati allo stesso modo.

A questo modo di vedere i rapporti sociali si potrebbe obiettare che il principio di eguaglianza non possa, né debba, venire assolutizzato. Nel senso, per lo meno, che il desiderio che tutti abbiano eguali possibilità non implica di per sé che tutti debbano venire giudicati e trattati nel medesimo modo. A ben vedere il primo esclude alla prova di fatto il secondo.

Un principio d'eguaglianza inteso nella sua accezione estrema, impedisce, come di fatto ha storicamente impedito, ogni intervento volto a rimuovere forme di diseguaglianza, quindi di disparità di condizioni, che rendevano fortemente difformi e per molti più che aleatorie, le possibilità di raggiungere mete volte a significare concretamente nella quotidianità il valore della dignità dell'essere umano.

In tale prospettiva la tensione all'eguaglianza nelle possibilità di raggiungimento della dignità si oggettiverebbe per mezzo di un trattamento diseguale. Questo si può realizzare soltanto attraverso una discriminazione da

operarsi sulla generalità della popolazione. L'assunzione d'una rappresentazione radicale del principio di eguaglianza nel giudizio e nel trattamento di situazioni e soggetti diversi rispetto alla norma inibisce tale operazione di cernita della popolazione attraverso parametri funzionali alla realizzazione di un'eguaglianza sostanziale e non meramente formale ed impedisce di fatto a strati della popolazione di raggiungere quello stato di dignità indispensabile all'essere umano.

Non pare un caso che lo stesso dettato costituzionale, al secondo comma del suo terzo articolo, riconosca pienamente di divario di condizioni in cui versa la popolazione, introducendo e legittimando, per mezzo dell'assunzione del compito *rimozionale* degli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana, una pratica discriminatoria (questa volta in senso positivo) volta alla disparità di giudizio e trattamento nei confronti di soggetti ritenuti diversi rispetto alla norma della generalità e proprio per questo necessitanti di maggior/diversa tutela; tutela che si sostanzierà (anche) nella statuizione e nell'esercizio dei cosiddetti diritti sociali.

§ 6. Qui la discriminazione non è il frutto d'una tensione all'emarginazione del diverso per allontanarlo, assieme al pericolo che potenzialmente rappresenta la sua diversità, dalla comunità. All'incontrario, questa tende all'integrazione di tutti i soggetti nel rispetto della loro diversità. Ma è proprio il rispetto della diversità che necessita all'atto pratico la discriminazione, riconoscendo che soggetti diversi debbano usufruire, avuto riguardo alla loro specificità, di giudizi e di trattamenti difformi alla cosiddetta generalità. E questo non per relegarli in ghetti, all'incontrario per far sì che possano uscire dalla marginalità ed integrarsi in una totalità disomogenea, della quale la loro diversità è momento costitutivo.

Sicché, in questa prospettiva, non è la generalità a voler trattare diversamente l'altro per proteggersi da una pericolosa alterità che ne minerebbe (in certi deliri) la sua integrità, la sua purezza; all'incontrario è il diverso a

necessitare di un trattamento particolare, difforme da quello generalmente usato, proprio per mantenersi entro il confini di una generalità che sappia riconoscere e valorizzare la diversità quale carattere non estraniante l'altro dall'ambito comunitario di riferimento.

In questo senso, il riconoscimento della diversità o alterità che di si voglia, i cui esiti sono da prima la separazione dalla cosiddetta generalità e poi il giudizio ed il trattamento diverso rispetto a questa, non può prescindere – pena spaventose derive – dalla ricerca e quindi dal riconoscimento di ciò che fra i due sottoinsiemi vi è di comune.

In proposito è stato sottolineato come la diversità, “anche quando raggiunge il suo limite ultimo con la definizione dell'individualità, che in qualche modo è affermazione dell'unicità del singolo in quanto tale, non può prescindere dal riconoscimento di ciò che ciascuno ha in comune con quanti gli stanno attorno, poiché è in rapporto ad essi che egli è riuscito, diversificandosi, ad attuare la propria identità”. È proprio “il rapporto tra comune e diverso” il momento “costitutivo di ogni comunità umana, quale unità di una pluralità di soggetti; non per nulla la causa, anche prossima, della sclerosi di una comunità sta nella pretese dei suoi componenti d'avere tutto in comune per il fatto d'avere in comune qualcosa o, reciprocamente, di essere del tutto diversi l'uno dall'altro per il fatto d'essere in qualcosa diversi”¹.

È la ricerca del comune – del dovere comune – che impedisce la rappresentazione dell'altro quale alieno, quale estraneo; un estraniato dalla generalità attraverso una barriera invalicabile che impedisce ogni comunicazione (ogni azione che ci ponga in comune con l'altro).

Il comune si contraddistingue per la presenza di doveri reciproci (*cum-munus*), senza *munia*, senza reciproci obblighi non si costituisce una comunità; il dovere principale d'ogni suo membro è di tendere al riconoscimento di ciò che è proprio a ciascuna della parti che la

compongono (*in primis* l'individualità).

§ 7. Ma, a ben vedere, non appare forse la stessa massima ulpiana, il *suum quique tribuere*, un invito alla discriminazione? L'attribuzione a ciascuno ciò che gli è proprio non può che avvenire attraverso una cernita, una distinzione operata avuto riguardo alle singole individualità, che rivestono assoluta prevalenza su una concezione fortemente identitaria, la quale ci porta ad associare ad ogni singolo il medesimo giudizio e trattamento.

Il tutto attraverso un incedere geometrico che trasforma l'essere umano in una entità astratta, in un artefatto.

Marco Cossutta professore associato di Filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Trieste.

cossumar@units.it

¹ Così possiamo leggere nel saggio *Intelligenza politica e ragion di stato* redatto da Francesco Gentile (si cita dalla edizione Milano, 1983, pp. 44-45).